

C.P. n. 5 del 2021

IL TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Giancosimo Mura Presidente
Dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

nella causa iscritta al n. 5 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2022, promossa da:

Inversol Italia s.r.l., con sede in Porto Torres, Zona Industriale La Marinella, Via Millelire 24/26, P.IVA 01276130901, in persona del legale rappresentante Antonio Mascia, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio degli avv. Paolo Bruno Gallizzi e Gian Franco Salis, che la rappresentano, giusta procura alle liti in atti, e difendono;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso depositato in data 30.5.2022, Inversol Italia s.r.l. ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria nel termine che verrà assegnato dal Tribunale, domandato in 120 giorni in ragione della complessità del piano e della proposta.

La ricorrente ha prodotto i bilanci d'esercizio 2019, 2020 e 2021, sebbene non depositati presso la competente Camera di Commercio, nonché l'elenco dei creditori dell'impresa con l'ammontare del credito.

Ciò posto, si osserva che:

- a) Sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, considerato che la società ha sede legale nel circondario di Sassari;
- b) L'impresa ha oggetto commerciale (vedasi visura camerale allegata al ricorso);
- c) L'impresa ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare, per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, come si ricava dai bilanci prodotti in atti;
- d) La debitrice versa quanto meno in stato di crisi, come emerge dalle dichiarazioni



della stessa.

§§§

Considerato che sono stati rispettati i presupposti formali previsti dalla legge per la concessione di piano e proposta, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare.

La ricorrente domanda il termine di 120 giorni, in ragione della complessità di piano e proposta da presentare.

Il termine richiesto non può essere concesso per due ragioni.

La prima è che la società debitrice non ha illustrato le ragioni di particolare complessità che giustificerebbero la concessione del termine massimo.

La seconda è che, a fronte della genericità della giustificazione posta a fondamento della domanda di termine massimo, la ricorrente non deposita presso la Camera di Commercio sin dal 2018, compreso.

Sicché, al momento, sussiste un elevato livello di opacità rispetto alla reale situazione della società, attribuibile a quest'ultima, da cui discende la necessità di evitare che la sospensione di eventuali azioni esecutive dei creditori si protragga oltre lo stretto necessario.

Dovrà quindi essere assegnato alla ricorrente il termine di 60 giorni per il deposito di piano, proposta e dell'ulteriore documentazione di legge.

Quanto alla decorrenza del termine, si ritiene, conformemente agli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che il *dies ad quo* sia quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

Il Collegio, infine, deve impartire obblighi informativi, in pendenza della presente fase della procedura concordataria, in capo alla debitrice, come specificati più avanti.

Per questi motivi

Il Tribunale

concede

alla ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel registro



delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la debitrice trasmetta al commissario giudiziale e depositi in via telematica, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non possono effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della



proposto e/o del piano;

Nomina

commissario giudiziale il dott. Francesco Sotgiu, il quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Commissario.

Sassari, 8 giugno 2022

Il Giudice Estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giancosimo Mura

